



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

PREMESSO:

- Che la Giunta della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, con sede in Vicoforte, Via Mondovì Piazza n. 1/d, in esecuzione della convenzione approvata e sottoscritta dai Comuni di:
 - ⇒ Comune di Briaglia: deliberazione n. 24 del 25 giugno 2002;
 - ⇒ Comune di Frabosa Soprana: deliberazione consiliare n. 15 del 15 maggio 2001;
 - ⇒ Comune di Frabosa Sottana: deliberazione consiliare n. 35 del 09 maggio 2001;
 - ⇒ Comune di Monastero di Vasco: deliberazione consiliare n. 14 del 03 maggio 2001;
 - ⇒ Comune di Monasterolo Casotto: deliberazione consiliare n. 08 del 13 maggio 2001;

- ⇒ Comune di Montaldo di Mondovì: deliberazione della Giunta n. 34 del 07 maggio 2001;
- ⇒ Comune di Niella Tanaro: deliberazione consiliare n. 09 del 12 maggio 2001;
- ⇒ Comune di Pamparato: deliberazione di Giunta n. 88 del 07 dicembre 2000;
- ⇒ Comune di Roburent: deliberazione consiliare n. 16 del 27 aprile 2001;
- ⇒ Comune di Roccaforte Mondovì: deliberazione consiliare n. 14 del 29 giugno 2001;
- ⇒ Comune di San Michele Mondovì: deliberazione consiliare n. 12 del 27 settembre 2001;
- ⇒ Comune di Torre Mondovì: deliberazione consiliare n. 09 del 15 maggio 2001;
- ⇒ Comune di Vicoforte: deliberazione consiliare n. 19 del 28 febbraio 2002;
- ⇒ Comune di Villanova Mondovì: deliberazione consiliare n. 47 del 06 settembre 2002.

Approva il seguente Regolamento, già discusso nell'assemblea dei Sindaci in data 11 luglio 2002, con il voto favorevole di n. 14 Sindaci e/o loro delegati.

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi degli articoli 30 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti locali, ha per oggetto la gestione in forma associata del *servizio di trasporto in aree deboli, mercatale e scolastico* sul territorio dei Comuni delegati.

ART. 2

FINALITA'

1. La gestione associata del trasporto costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità e l'economicità del servizio.

ART. 3

PRINCIPI DI GESTIONE

1. L'organizzazione del servizio associato deve essere ispirata a principi di massima efficienza ed adeguatezza: in ogni caso deve assicurare economicità, efficacia o rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità, nonché tutelare l'autonomia operativa ed organizzativa degli Enti delegati.
2. Fermo restante quanto previsto al comma precedente, l'organizzazione e la gestione in forma associata del servizio in argomento deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) Massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) Conservazione di un servizio a favore delle fasce deboli di popolazione sul territorio montano;
 - c) Mantenimento delle scuole nei paesi di montagna;
 - d) Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane disponibili in pianta organica nei Comuni deleganti, nonché delle dotazioni di veicoli ed automezzi.

ART. 4

FUNZIONI

1. La gestione associata del servizio assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle seguenti funzioni di carattere:
 - a) Amministrativo, per la gestione del servizio stesso sotto il profilo economico e finanziario;
 - b) Informativo e promozionale, nei confronti dell'utenza in genere, per favorire l'utilizzo del servizio stesso;
 - c) Tecnico – organizzativo, per l'organizzazione pratica del servizio stesso in funzione delle effettive esigenze del territorio.
2. Le funzioni di cui al comma precedente sono coordinate e gestite dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi, su impulso ed informazioni provenienti dai Comuni deleganti, con le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il *servizio associato in aree a domanda debole* ed il *servizio mercatale* saranno effettuati, ove richiesti dai Comuni deleganti, esclusivamente mediante affidamento, nei modi e nelle forme di legge vigenti, a ditte operanti nel settore.
2. Il *servizio associato di trasporto scolastico* per le sole *suole d'obbligo* potrà essere effettuato, a scelta dei Comuni deleganti, optando fra una delle seguenti soluzioni:
 - a) Con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo;
 - b) Mediante distacco alla Comunità Montana delle Valli Monregalesi, in via sperimentale per la durata di anni 1 (uno), del personale di ruolo addetto al servizio di che trattasi con specifica ed idonea qualifica, nonché mediante affidamento in gestione degli autoveicoli a tal fine utilizzati, aventi requisiti tecnici di idoneità allo

svolgimento di tale servizio (immatricolazione, copertura assicurativa).

ART. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le *funzioni di carattere amministrativo* del servizio associato, vale a dire richieste di contributi e finanziamenti, rendicontazione delle spese, bigliettazione, e quant'altro necessario interamente svolte dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi, attraverso l'impiego dei propri Servizi Finanziario, Tecnico e Turistico, coordinati dal Direttore Generale.
2. Le *funzioni di carattere informativo e promozionale* saranno espletate dalla Comunità Montana, di concerto con i Comuni deleganti. A tal fine potrà decidersi di fare ricorso alla collaborazione con istituzioni e forme associative di vario tipo presenti sul territorio (Istituti Comprensivi, uffici turistici, ecc.), al solo fine di rendere capillare l'informazione all'utenza ed incrementare l'utilizzo del servizio. Sarà cura della Comunità Montana pubblicare sul proprio sito internet le tabelle relative ai servizi effettuati, comprensive di orari, fermate e tariffe. Analogamente potrà essere fatto da parte dei comuni deleganti, su autorizzazione della Comunità Montana. Le fermate di linea sul territorio saranno individuate da apposita segnaletica verticale fornita dalla Comunità Montana e posata in opera dai Comuni deleganti. Resta a carico dei Comuni la fornitura e la posa di segnaletica di avvertimento conforme alle vigenti norme di circolazione stradale.
3. Le *funzioni di carattere tecnico – organizzativo* saranno svolte dalla Comunità Montana delle Valli Monregalesi, su opzione dei Comuni delegati per quanto riguarda la scelta del tipo di servizio di cui all'art. 5 precedente e su segnalazione degli stessi per quanto riguarda le effettive esigenze del territorio (orari, servizi, fermate). La Comunità Montana si impegna a soddisfare, nel limite della effettiva possibilità di organizzazione del servizio stesso, le esigenze segnalate dai Comuni, discutendo con gli stessi le eventuali criticità emergenti.

Qualora il servizio venga svolto con le modalità di cui il punto 1 dell'articolo 5 precedente, le funzioni di carattere tecnico organizzativo si concretizzeranno nella redazione dei capitolati di servizio posti a base di appalto e nell'espletamento delle gare di appalto stesse, con successiva redazione dei contratti di affidamento.

Qualora il servizio venga svolto con le modalità di cui alla lettera b) del punto 2 dell'articolo 5, le funzioni di carattere organizzativo svolte dalla Comunità Montana consisteranno nella redazione di piani di servizio e nell'assunzione degli oneri derivanti dal distacco del personale, dalla manutenzione ordinaria dei mezzi (così come disciplinata nel presente regolamento) e della fornitura di carburante relativa al solo percorso interessato dal servizio in questione, calcolato su base chilometrica annua.

ART. 7

RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO

1. L'incarico di direzione e di coordinamento del Servizio Associato è conferito al Direttore Generale delle Comunità Montana delle Valli Monregalesi.
2. Ciascun Comune delegante è tenuto a dare immediata comunicazione alla Comunità Montana delle Valli Monregalesi del nominativo del Referente dei rapporti con la Comunità Montana per la gestione del presente servizio associato.
3. Il Responsabile del Servizio Associato ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dai Comuni deleganti, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. Ferme restanti le citate responsabilità, il Responsabile del Servizio Associato può individuare, all'interno dell'organico della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, altri addetti alla struttura quali responsabili del procedimento, assegnando loro responsabilità di fasi amministrative o di adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare

una diretta attività di soprintendenza e di coordinamento e mantenendo la competenza in merito all'organizzazione generale del Servizio Associato.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata del Servizio Associato dei Trasporti è istituita l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni deleganti, presieduta dal Presidente della Comunità Montana delle Valli Monregalesi.
2. In particolare l'Assemblea:
 - Verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al presente regolamento;
 - Procede alla definizione dei contenuti del presente regolamento;
 - Dispone in merito alla adesione ed al recesso di Comuni dalla gestione associata del presente servizio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9

RISORSE UMANE – PARCO MACCHINE

1. Il servizio di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b) sarà effettuato con l'impiego di risorse umane e con l'utilizzo di autoveicoli di cui all' "Allegato A: risorse umane" ed all' "Allegato B: parco macchine" parte integrante del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda il distacco di personale dai Comuni alla Comunità Montana, apposita convenzione disciplinerà le

modalità di tali distacchi, con la precisazione che il personale resterà in pianta organica ai singoli Comuni: i contenuti delle convenzioni in termini di ore, obblighi dei dipendenti, orari di servizio, rapporti di carattere finanziari fra enti, saranno discussi con i singoli Comuni.

3. Relativamente agli autoveicoli concessi in uso convenzionato dai Comuni, resta inteso che l'ente delegatario assumerà gli oneri derivanti unicamente dalla manutenzione ordinaria degli stessi, intendendosi la partecipazione, in quota proporzionale all'effettivo utilizzo del mezzo, alle seguenti spese:
 - Sostituzione dei pneumatici;
 - Fornitura di catene da neve;
 - Cambio olio;
 - Interventi di manutenzione ordinaria impianto frenante;
 - Interventi di manutenzione ordinaria all'impianto luci.

Quanto sopra a condizione che, al momento della definizione della convenzione in uso, il Comune delegante sottoscriva dichiarazione attestante che il mezzo è in buone condizioni di manutenzione, senza anomalie di sorta ed in condizioni di sicurezza.

ART. 10

IMPEGNI DEGLI ENTI DELGANTI

1. I Comuni deleganti hanno obbligo di comunicare alla Comunità Montana i propri intendimenti circa le opzioni di servizio per le quali intendono aderire al Servizio Associato, facendo espresso riferimento all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Gli stessi dovranno altresì comunicare in modo dettagliato le risorse disponibili, l'elenco dei veicoli in dotazione utilizzanti per il Servizio, le tratte da coprire con relative fermate e progressive chilometriche, gli orari nonché l'elenco degli utenti per ogni singola fermata riguardante le linee scolastiche.

3. Gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 precedenti dovranno essere umane svolti improrogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi marcati e dei servizi in area a domanda debole per l'anno solare successivo ed entro il 31 luglio di ogni anno per quanto riguarda l'organizzazione del servizio scolastico per l'anno scolastico con inizio dal mese di settembre dello stesso anno.
4. I Comuni delegati che optano per la convenzione in uso degli autoveicoli adibiti al trasporto scolastico, resteranno in ogni caso responsabili della idoneità degli stessi al servizio, sia per quanto riguarda la sicurezza meccanica che di circolazione su strada (rinnovo delle coperture assicurative, collaudi e verifiche di legge, ecc.), sollevando l'ente delegato da ogni responsabilità derivante dal mancato adempimento a quanto sopra.
5. I Comuni delegati che optano per il distacco in convenzione del personale dedicato al servizio di trasporto scolastico (autisti ed accompagnatori ove previsti per legge), hanno obbligo di segnalare entro la scadenza del 31 luglio le ore effettive impiegate per l'espletamento del servizio dalle singole figure professionali.

ART. 11

TARIFFE

1. I servizi non scolastici, resi in aree a domanda debole, saranno soggetti al pagamento di tariffe agevolate, determinate con apposito provvedimento dell'ente delegato, sentiti i Comuni interessati.
2. Dell'introito e della rendicontazione di tali proventi è incarico il Servizio Finanziario della Comunità Montana.

ART. 12

RAPPORTI FINANZIARI

1. La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione associata del servizio è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a) Servizi in area a domanda debole e servizi mercatali, di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento:
 - I Comuni beneficiari del servizio rimborseranno alla Comunità Montana il 60% della spesa sostenuta al netto degli introiti derivanti dalla bigliettazione. Qualora il Servizio, effettuato con un'unica linea in appalto, interessi più Comuni, la ripartizione del 60% della spesa tra i Comuni sarà effettuata sulla base del percorso chilometrico;
 - b) Servizio scolastico dell'obbligo, interamente appaltato a ditte esterne, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del presente regolamento:
 - I Comuni beneficiari del servizio rimborseranno alla Comunità montana il 60% della spesa effettivamente sostenuta;
 - c) Servizio scolastico dell'obbligo, effettuato con mezzi e personale in distacco, di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del presente Regolamento:
 - I Comuni beneficiari del servizio rimborseranno alla Comunità Montana il 60% della spesa effettivamente sostenuta.
2. Le quote a carico dei Comuni sono corrisposte, su richiesta della Comunità Montana, in due quote di pari importo entro il trenta giugno ed il trenta dicembre di ciascun anno.

Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate esclusivamente ad assicurare:

- a. Il funzionamento del Servizio Associato di Trasporto;
- b. I costi effettivi sostenuti dalla Comunità Montana per l'esercizio del Servizio, inteso come quote contrattuali di affidamento del servizio a ditte esterne, rimborso delle quote per il personale ed i veicoli distaccati ai Comuni deleganti.

ART. 13

SERVIZI DI CARATTERE ECCEZIONALE

1. Per lo svolgimento di servizi avente carattere non periodico, legati ad esigenze scolastiche o assistenziali di vario tipo (es. gite scolastiche e iniziative comunali di vario tipo), la Comunità Montana delle Valli Monregalesi mette a disposizione dei Comuni appartenenti al proprio territorio l'autobus in proprietà, avente una capienza di 24 posti più il conducente.
2. Per l'utilizzo di tale autoveicolo i Comuni, a nome proprio o per conto di istituti scolastici e/o assistenziali, dovranno inoltrare richiesta al Servizio Trasporti della Comunità Montana con un preavviso minimo di giorni 15 rispetto alla data di utilizzo del veicolo.

La richiesta di cui sopra dovrà contenere espresso impegno a mettere a disposizione autista dotato di patente idonea, nonché a far fronte alle spese per il carburante derivante dall'utilizzo del mezzo.

3. Le richieste di cui sopra saranno soddisfatte con un criterio di cronologicità.
4. All'atto del ritiro dell'autoveicolo presso la sede della Comunità Montana, l'autista incaricato dovrà presentarsi munito di regolare delega del Sindaco e dovrà sottoscrivere dichiarazione in cui si solleva la Comunità Montana per ogni rischio derivante da incauto utilizzo del veicolo in questione. Parimenti, all'atto della consegna del mezzo, l'autista incaricato dovrà segnalare eventuali anomalie, problemi o incidenti accorsi durante l'utilizzo dello stesso.
5. Resta a carico della Comunità Montana Valli Monregalesi l'espletamento di ogni pratica e l'assunzione di ogni onere necessario per garantire l'idoneità dell'autobus di che trattasi, sia per quanto attiene la sicurezza meccanica che di circolazione su strada (rinnovo delle coperture assicurative, collaudi o verifiche di legge).

ART. 14

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento prevede l'esercizio del Servizio Associato, così come disciplinato nei propri contenuti, in via sperimentale per il periodo di anni 1 (uno) decorrente da 01 settembre 2002.

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 47 del 06/09/2002.

BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO ALUNNI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI

L'anno_____ il giorno_____ del mese_____ alle ore_____
c/o la sede della Comunità Montana Valli Monregalesi in Vicoforte, Via Mondovì
Piazza, 1/D.

TRA

Il Sig._____ nato a_____ il_____ in qualità
di_____ del Comune di_____ C.F. N._____ ;

E

Il Sig._____ nato a_____ il_____ in qualità
di_____ del Comune di_____ C.F. N._____ ;

i quali dichiarano di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che ciascuno rappresenta;

PREMESSO

Che il Comune di_____ con delibera (precisare l'organo da cui promana) n._____ del esecutiva ai sensi di legge ha manifestato la volontà di delegare la Comunità Montana Valli Monregalesi all'esercizio del servizio associato del trasporto degli alunni sul territorio Comunitario;

Che la Comunità Montana Valli Monregalesi, recependo tale intendimento si è attivata c/o la Regione Piemonte e, in base alle normative vigenti è stata beneficiaria di un primo contributo in conto capitale che le permette, unitamente a fondi propri, di procedere all'acquisto di n. 1 pullman da n. 24 posti;

Che la Comunità Montana ha altresì attivato risorse c/o la Provincia di Cuneo a seguito di un progetto dedicato alle linee a domanda debole ed approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. _____ in data _____ ;

Che la Comunità Montana ha approvato in data 10.04.2001 con delib. G.E. n. _____, il progetto inerente i fabbisogni del proprio territorio in tema di trasporti.

RITENUTO

Ora dover normare la delega precedentemente espressa al fine di veder erogato dalla Regione Piemonte il contributo assegnato per il servizio in argomento.

INDICE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	1
PREMESSO:	1
• Che la Giunta della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, con sede in Vicoforte, Via Mondovì Piazza n. 1/d, in esecuzione della convenzione approvata e sottoscritta dai Comuni di:.....	1
⇒ Comune di Briaglia: deliberazione n. 24 del 25 giugno 2002;.....	1
ART. 1.....	3
OGGETTO.....	3
ART. 2.....	3
FINALITA'.....	3
ART. 3.....	3
PRINCIPI DI GESTIONE.....	3
ART. 4.....	4
FUNZIONI.....	4
ART. 5.....	4
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 6.....	5
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	5
ART. 7.....	6
RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO.....	6
ART. 8.....	7
ASSEMBLEA DEI SINDACI.....	7
ART. 9.....	7
RISORSE UMANE – PARCO MACCHINE.....	7
ART. 10.....	8
IMPEGNI DEGLI ENTI DELGANTI.....	8
ART. 11.....	9
TARIFFE.....	9
ART. 12.....	9
RAPPORTI FINANZIARI.....	9
ART. 13.....	11

SERVIZI DI CARATTERE ECCEZIONALE.....	11
ART. 14.....	12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	12
Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 47 del 06/09/2002.	12
BOZZA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO ALUNNI SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI.....	12